



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Prot. n. 39/2024

Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.M. 29/12/2023 n. 217 relativo al processo penale telematico;

Visto l'art. 87 comma 6 D.lgs. n. 150/2022;

Visto l'art. 13 bis del D.M. 44/2011, come introdotto dal predetto decreto 217/23, recante disposizioni in ordine alla "trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale;

Vista la circolare DAG Direzione Generale degli Affari Interni prot. 30481.U del 9 febbraio 2024 avente per oggetto le ipotesi di rifiuto di deposito atti e documenti ai sensi del sopramenzionato art. 13 bis D.M. 44/2011.

Considerata la necessità di fornire specifiche direttive in materia

Tutto ciò premesso

Dispone

Che il personale di segreteria proceda al rifiuto dell'atto pervenuto tramite il PDP solo nel caso di anomalie bloccanti nelle quali sono ricomprese **le seguenti cinque categorie:**

1) atto abilitante assente.

2) difensore non costituito a cui possono ricondursi i seguenti casi

- dati del difensore errati;
- mancanza della nomina;
- deposito effettuato da difensore la cui nomina sia da considerarsi inefficace.

3) Numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto .

A tale macrocategoria possono ricondursi le seguenti concrete fattispecie:

- numero R.G. mancante, parziale o errato per quanto attiene il numero o il registro indicato;
- discrepanza tra i dati del procedimento indicati nel Portale e dati dei procedimenti riportati nell'atto depositato.

4) Nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto

Si riportano i casi specifici riconducibili a tale categoria:

- errore nella indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'indagato, della persona offesa e del Magistrato titolare del procedimento;
- omessa indicazione dei dati identificativi dell'indagato, della persona offesa e del Magistrato titolare del procedimento;

-eventuale discrepanza tra i dati identificativi delle parti indicati nel portale PDP e i dati identificativi delle parti presenti nell'atto trasmesso.

5)Ufficio destinatario errato, riconducibile a qualsiasi errore nell'indicazione dell'Ufficio Giudiziario destinatario dell'atto.

In tale ultima fattispecie l'atto sarà rifiutato in base al criterio **della materiale disponibilità** del fascicolo e pertanto la documentazione ricevuta potrà essere rifiutata con tale motivazione solo se il fascicolo sia già stato materialmente trasmesso all'Ufficio GIP, GUP o Dibattimento del Tribunale.

In caso di materiale disponibilità del fascicolo , anche se già definito sul SICP e quindi sul sistema informatico, il personale di segreteria provvederà ad accettare l'atto.

In caso di rifiuto dell'atto il personale addetto provvederà a stampare la schermata attestante il rifiuto del deposito e la relativa motivazione, con inserimento della stessa nel fascicolo delle indagini preliminari.

Si dispone che il presente provvedimento venga comunicato ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori onorari, al Dirigente Amministrativo e a tutto il personale amministrativo.

Si provveda inoltre alla trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del Tribunale di Lucca, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e al Presidente della Camera penale di Lucca

Il presente provvedimento verrà altresì pubblicato sul Sito web dell'Ufficio.

Lucca 28/2/24

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Domenico Manzione

